



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della trattazione scritta dell'11/05/2020, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nelle cause di previdenza iscritte al **nn. 1730/2014 e 3637/2014 R.G.** promossa da:

LUIGI GIGLIO, nato a Qualiano, il 01/08/1949, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio GRIMALDI, presso il quale elettivamente domicilia in via Arena n. 18, Carinola, come da procura in atti,

RICORRENTE IN OPPOSIZIONE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) e S.C.C.I.

S.p.A., in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti

RESISTENTE

Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro – opposizione ad avviso di addebito.

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale dell'odierna udienza.

IN FATTO

Con separati ricorsi successivamente riuniti per connessione cd. "impropria", l'odierno ricorrente impugnava gli avvisi di addebito derivanti da accertamenti dei funzionari dell'INPS.

In particolare, con il primo ricorso depositato il 21 febbraio 2014 e rubricato al n. 1730/2014, deduceva *di* aver ricevuto notifica a mezzo raccomandata in data 13 gennaio 2014 dell'avviso di addebito n. 328 2013 000 47269 38 000, avente ad oggetto omissione contributiva per il periodo luglio 2007-settembre 2010 per la Gestione Datori di Lavoro, oltre a sanzioni ed interessi, derivante dall'accertamento d'ufficio di cui al verbale ispettivo notificatogli il 1° agosto 2012.



Poneva a base delle sue censure l'erroneo calcolo nel *quantum* delle differenze retributive accertate dagli ispettori, con riguardo all'inquadramento dei lavoratori dipendenti OTD nel CCNL di categ. applicato: nello specifico, lamentava che l'INPS avesse erroneamente provveduto a re-inquadrare tutti i lavoratori dipendenti della sua azienda agricola di Teano nell'area 2, livello 2 del CCNL, senza tener conto della specificità delle mansioni e delle differenti lavorazioni a cui ciascuno di essi era adibito (reclamava, difatti, il corretto inquadramento di alcuni di essi nell'area 3, livello 3 o nell'area 2, livello 3, come da DMAG inoltrati all'INPS contenenti retribuzioni superiori a quelle indicate nei prospetti di calcolo dagli ispettori), basandosi, peraltro, su differenze retributive spettanti a lavoratori occupati nei terreni di Carinola e non di Teano.

Evidenziava, inoltre, di aver provveduto a saldare le differenze retributive spettanti in epoca antecedente alla notifica del verbale.

Si doleva, altresì, dell'assenza di motivazione ex art. 3 della L. 241/1990 ed eccepiva la parziale prescrizione per il periodo dall'aprile al giugno 2007.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'INPS per impugnare e contestare tutto quanto prospettato in ricorso e chiedere il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.

In particolare, sottolineava che vi fossero differenze contributive scaturite dalla diversa base imponibile calcolata sulle retribuzioni che sarebbero dovute spettare ai lavoratori in base al corretto inquadramento e non su quelle effettivamente erogate, nonché la decadenza dalle agevolazioni contributive ex art. 20 comma 2 D.Lgs 375/1993, come sostituito dall'art. 9 comma 3 della Legge 608/1996, che andavano, pertanto, recuperate.

Con successivo ricorso recante n. R.G. 3637/2014 e iscritto in data 9 aprile 2014, si opponeva poi all'avviso di addebito n. 328 2014 020 02909 220 000, notificatogli a mezzo raccomandata il 10 marzo 2014 e riguardante il successivo periodo aprile-dicembre 2011, prospettando un unico motivo di censura: che il verbale ispettivo - atto prodromico all'avviso di addebito -, asseritamente notificato in data 25 giugno 2012 non fosse in realtà mai pervenuto alla conoscenza del ricorrente.

L'Ente previdenziale resisteva alle avverse pretese ricalcando le medesime motivazioni già svolte nella precedente memoria di costituzione ed evidenziando che il verbale era stato correttamente notificato e che l'accertamento era basato sulle stesse dichiarazioni del datore di lavoro odierno ricorrente in opposizione, rilasciate in sede di interrogatorio espletato dai funzionari.

Su siffatte premesse, parte ricorrente chiedeva l'annullamento degli avvisi di addebito opposti, con ogni conseguenza di legge, vinte le spese di lite con attribuzione per anticipo fattone.

Accolte le formulate istanze istruttorie, ritenuto che i mezzi di prova richiesti fossero ammissibili e rilevanti al fine di raccogliere elementi utili sulla scorta dei quali precisamente ricostruire i fatti posti a base della vicenda che ci occupa, è stata espletata audizione testimoniale ed è stata acquisita prova documentale.



Concesso il termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti in sintesi le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, adottato per fronteggiare l'emergenza Covid-19, la causa viene decisa, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria che sta interessando il Paese, all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Preliminarmente è doveroso operare una premessa di carattere procedurale. L'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020 ha, infatti, introdotto in relazione al presente periodo la possibilità di celebrare le *“udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”*.

La norma risulta applicabile al caso di specie, considerato anche che il procedimento era in fase di discussione finale e non richiedeva, pertanto, la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.

La discussione è avvenuta mediante lo scambio e il deposito di note scritte, in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico ed in relazione alle quali nessuna parte ha sollevato questioni.

Del resto, il verbo *“scambiare”*, in senso transitivo pronominale, significa *“indirizzarsi reciprocamente”*, operazione che, nella fattispecie, è avvenuta proprio attraverso il deposito nel fascicolo telematico, fruibile da tutte le parti del procedimento, delle note di trattazione scritta.

Preme inoltre sottolineare che è noto che la causa ha avuto un *iter* travagliato, caratterizzato dai numerosi rinvii anche d'ufficio, nonché dal mutamento del Giudice Istruttore; e che, sebbene sia giunta alla cognizione della scrivente – in servizio presso questo Tribunale a far data dall'8.4.2019 - per la prima volta soltanto in data odierna, è riuscita ad essere decisa con sentenza di primo grado.

La domanda è infondata e, pertanto, non merita accoglimento per i seguenti motivi

IN DIRITTO

Nel caso in esame si verte in ipotesi di opposizione ad avviso di addebito che dal 1°/1/2012 ha sostituito la cartella esattoriale, per effetto del d.l. 78/2010 convertito nella legge 122/2010.

L'opposizione, riguardando pretese di natura contributiva relative ai datori di lavoro, è proponibile dinanzi al giudice del lavoro, competente per territorio, ai sensi dell'art. 444, ultimo comma c.p.c.

Preliminarmente si evidenzia che con l'avviso di addebito, la cui disciplina è dettata dall'art. 30 del dl 78/2010, non è più necessaria la formazione del ruolo da parte dell'Inps e la trasmissione dello stesso all'agente della riscossione che doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella.

L'atto di determinazione della pretesa e l'atto costituente titolo per dare esecuzione alla pretesa e che intima il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata



sono unificati, per cui l'avviso di addebito assorbe le funzioni che prima erano svolte dalla cartella esattoriale e dal ruolo.

Nulla cambia invece per la fase esecutiva, che rimane affidata all'agente della riscossione e continua a svolgersi con gli stessi strumenti e modalità della cd. esecuzione esattoriale.

Nel caso in cui il debitore non provveda al pagamento delle somme dovute, versandole nel termine di sessanta giorni dalla notifica all'agente della riscossione territorialmente competente indicato nell'avviso di addebito, il concessionario potrà procedere senz'altro incombente ad espropriazione forzata.

Avverso l'avviso di addebito il destinatario ha i medesimi strumenti di tutela previsti nei confronti dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, e dunque l'opposizione prevista ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999.

L'opposizione in quanto proposta nel termine dei 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito è tempestiva quanto ai vizi attinenti al merito della pretesa ex art. 24 d.lgs. 46/99. Nell'ambito di tali vizi è annoverabile la doglianza formulata dall'opponente incentrata sul regolare pagamento della contribuzione, in relazione al livello di inquadramento degli OTD.

L'opposizione va proposta nei confronti dell'INPS in quanto titolare della pretesa contributiva nonché nei confronti della soc. SCCI S.p.A., la quale è cessionaria dei crediti INPS maturati fino al 31/12/2008, ex art. 13 della legge 448/98 come modificato dall'art.3, comma 42 *quinquies* del dl 30/9/2005 n. 203 convertito nella legge 2/12/2005 n. 248.

Quanto al merito, l'oggetto del contendere verte intorno alla verifica circa la sussistenza o meno dei presupposti per usufruire degli sgravi contributivi previsti dall' art. 20 comma 2 D. Lgs 375/1993, come sostituito dall'art. 9 ter comma 3 della Legge 608/1996, che nel testo previgente recitava: *"1. Chiunque ometta la tenuta del registro di cui all'art. 2, la denuncia aziendale di cui all'art. 5 e la dichiarazione di cui all'art. 6 perde, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni e/o riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo.*

2. La medesima esclusione opera nei confronti dei datori di lavoro per i quali l'ispettorato del lavoro accerti violazioni di contratti collettivi, ovvero di legislazione sociale del lavoro".

Il comma 3 dell'art. 9 ter citato e rubricato *Disposizioni in materia di lavoro agricolo* dispone: *"I commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 sono sostituiti dai seguenti: 1. Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo.*

2. Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti".

Il caso in esame concernente la contribuzione pretesa dall'INPS con gli avvisi di addebito impugnati scaturisce da verbali ispettivi di accertamento d'ufficio in relazione ai braccianti agricoli per i quali l'assunzione è avvenuta in base a livelli ritenuti dall'INPS inferiori rispetto a quelli spettanti in base alle mansioni svolte; pertanto, il beneficio degli sgravi contributivi andrebbe revocato, con conseguente obbligo di restituzione delle



somme indebitamente percepite dal datore, che avrebbe violato la disposizione mentovata circa il rispetto della contrattazione collettiva di categoria.

Non è, quindi, in discussione la debenza della contribuzione, peraltro scaturente da documenti, i DMAG (cfr. alleg. prod. parte ricorrente), di pacifica provenienza del contribuente-datore di lavoro, bensì la rideterminazione della contribuzione dovuta, conseguente ad una rettifica dei dati trasmessi dal contribuente, operata dall'INPS a seguito di verbale ispettivo e per effetto dell'applicazione della sanzione della perdita del beneficio degli sgravi contributivi.

È quindi a carico dell'Istituto l'onere di allegazione del fondamento della rideterminazione degli importi dovuti, che il resistente ha soddisfatto deducendo la contribuzione portata dall'avviso di addebito opposto non è stata pagata.

È, invece, a carico dell'opponente la prova della correttezza dell'adempimento, ossia dell'esatto adempimento – nel caso di specie - per effetto del godimento del beneficio degli sgravi contributivi. In altri termini, incombe sull'opponente, quale debitore, l'onere di provare che l'importo versato è soddisfacente avendo egli pieno diritto al versamento ridotto per effetto del beneficio degli sgravi, o - nel caso in cui tale diritto agli sgravi sia controverso - provare di poterne beneficiare.

Costituisce un principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio *l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata* (tra tutte, cfr. Cass. 18 gennaio 2018 n. 1157).

Poiché lo sgravio contributivo integra di fatto un mancato versamento dei contributi, non è l'Istituto previdenziale che deve provare la carenza dei requisiti per fruire dello sgravio, ma è il datore di lavoro che deve provare la sussistenza di tutti gli elementi che giustificano l'esonero dal versamento dei contributi, altrimenti dovuti.

Fatta questa premessa di sistema e circa il riparto dell'onere probatorio, giova precisare come va effettuato il processo di sussunzione delle mansioni disimpegnate dal lavoratore entro i livelli e le categorie del contratto applicabile.

Occorre procedere allo scrutinio delle allegazioni e del relativo quadro istruttorio, come emerso dalle deposizioni testimoniali, tenendo ben presente che, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sul punto, il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento corretto di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive:

- a) accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
- b) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
- c) raffronto tra il risultato della prima indagine i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cfr. Cass. 8589/2015).

Ebbene, nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che il ricorrente abbia offerto un compendio probatorio complessivamente inidoneo a sostenere l'allegata riconducibilità delle mansioni dagli OTD in concreto svolte al III livello dell'area 3a del CCNL operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Caserta, contrattazione collettiva pacificamente applicata al rapporto oggetto di giudizio.



Già nel ricorso si legge che, nello specifico, i compiti disimpegnati dai due lavoratori De Nunzio Anna e Tammaro Sabina sono stati all'inizio quelli di semina e trapianto e raccolta di prodotti agricoli, trattandosi di soggetti alle prime esperienze lavorative; con la conseguenza che correttamente il livello d'inquadramento sarebbe stato il III dell'area 3a; successivamente, secondo le prospettazioni attoree, sarebbero state inquadrate al superiore livello II/III area 2.

Inoltre, è stato evidenziato che al momento dell'ispezione erano stati trovati al lavoro soltanto i due lavoratori Orecchio Giuseppe e Zecchino Loreto, intenti a zappare, unica mansione alla quale erano adibiti, con conseguente correttezza dell'inquadramento al III liv. area 3a (cfr. pag. 6-7 del ricorso introduttivo).

Il primo *step*, dunque, come postulato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla determinazione del corretto inquadramento è rappresentato dall'esatta ricostruzione delle mansioni in concreto svolte.

Invero, nel caso di specie le mansioni, nella loro componente materiale risultano contestate da parte resistente, che ha fornito una ricostruzione alternativa dei compiti svolti dai cinque lavoratori occupati in azienda.

Nel verbale ispettivo (cfr. alleg. 3), al paragrafo *“Esito dell'accertamento”* si legge: *“la ditta Giglio Luigi ha svolto l'attività agricola con dipendenti dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2010 su fondi ubicati a Teano, versando i contributi sulla matricola INPS n. 061-091-01. Dal 1 aprile 2010 ha operato con personale dipendente anche su fondi ubicati a Carinola, versando i contributi sulla matricola INPS n 061-017-01 (oggetto di separato accertamento). [...] Con D.A. ex art. 5 D. Lgs. 375/1993 inviata telematicamente all'istituto il 31 gennaio 2008 ha dichiarato di svolgere attività di coltivazione di pesche, ciliegie e mele su vari terreni, posseduti a titolo d'affitto, con superficie complessivamente dichiarata di ettari 8.19.29 [...]”*. Dopo aver ricapitolato in un prospetto a tabella la manodopera denunciata per le annualità oggetto di accertamento prosegue: *“L'azienda ha denunciato e corrisposto retribuzioni inferiori a quelle previste dal contratto integrativo provinciale di categoria della provincia di Caserta, per la qualifica di appartenenza, in base alle mansioni svolte. In particolare, gli stessi sono stati occupati generalmente come cernitrici e per la raccolta di pesche, albicocche e altra frutta che prevede un inquadramento contrattuale nell'area 2, livello II. La differenza di imponibile tra quanto denunciato e quanto dovuto ammonta complessivamente ad euro 17.032,00 [...] a cui si aggiunge il recupero delle agevolazioni contributive indebitamente erogate e la somma aggiuntiva ex art. 116 legge 388/2000, per un totale di euro 21.035,00”*.

All'allegato A) facente parte integrante del verbale ispettivo sono riportati i singoli lavoratori impiegati e cioè: Cennane Pasqualina, Cesaro Antonietta, De Nunzio Anna, Orecchia Marcella, Tammaro Sabina, Zecchino Loreto.

Pertanto, dalla consultazione dello stesso emerge che le lavoratrici Tammaro e De Nunzio – che, a quanto è dato comprendere dal ricorso, sarebbero state dapprima inquadrate ad un livello inferiore per poi essere inquadrate al livello superiore, dopo aver acquisito esperienza professionale - hanno lavorato la prima soltanto per gli anni 2007-2008 e la seconda per il solo 2008.

Nel ricorso amministrativo presentato dal ricorrente avverso il verbale di ispezione del 29.8.2012 (cfr. alleg. 6) si legge (pag. 2): *“In molti casi tali lavoratori risultano inquadrati nell'area 2, livello 2; pertanto, in ragione della sussistenza di una effettiva ed oggettiva connessione delle prestazioni svolte dal personale dipendente con le attività agricole poste in essere negli anni oggetto di*



accertamento, i lavoratori erano addetti sia alle attività di trapianto, conduzione, raccolta, che a quelle successive di cernita, pulitura etichettatura, incassettamento anche manuale. Va riaffermato il corretto inquadramento contrattuale effettuato per i medesimi lavoratori ai fini retributivi”.

Infine (cfr. alleg. 7), dalle varie lettere d'assunzione stagionale dei lavoratori e dalle comunicazioni UNILAV è emerso che tutti e cinque i lavoratori dipendenti erano inquadrati al liv. III dell'area 3a del CCNL.

Quindi, punto cruciale della tesi datoriale è la non riconducibilità delle mansioni svolte nell'alveo dei livelli d'inquadramento che l'INPS oggi pretende di configurare, affermando che in buona sostanza tutti i lavoratori svolgevano mansioni eterogenee.

Questi essendo i tratti salienti della vicenda in analisi sul piano fattuale, la questione che resta controversa, dunque, riguarda la riconducibilità delle attività svolte nell'alveo del III livello dell'area 3a piuttosto che nel II livello dell'area 2a, previsti dal C.C.N.L. applicato. Il riconoscimento dell'inquadramento corretto dei lavoratori dipendenti per il calcolo delle contribuzioni datoriali deve, come di regola, articolarsi sulla base delle argomentazioni, delle deduzioni delle prove offerte dal datore ricorrente in opposizione, sul quale grava l'onere di dimostrare che le mansioni attribuite ai lavoratori rientrano obiettivamente nel livello di inquadramento riconosciuto per poter beneficiare delle agevolazioni contributive, senza poter invocare semplicisticamente un criterio di equivalenza nel rapporto mansioni - inquadramento prima e dopo una certa data o affidarsi a giudizi di valore circa l'importanza del ruolo rivestito o la responsabilità dello stesso, in assenza di agganci a dati oggettivi e riscontrabili.

Dunque, occorre un *quid pluris*.

Punto focale dell'*iter* argomentativo per la risoluzione della controversia in esame è il confronto puntuale tra il livello assegnato ai braccianti e quelli ricostruiti dagli ispettori INPS, al fine di rintracciare i tratti distintivi tra le relative declaratorie, facendo a tal fine specifico riferimento alle indicazioni dedotte in ricorso, nonché a ciò che è emerso in sede istruttoria.

All'area 3a *“appartengono i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali”*; nel livello 3 rientrano *“addetti alla semina, trapianto e raccolta dei prodotti agricoli (si intende per tali lavoratori non professionali o alla prima esperienza nella specifica mansione), addetti alla pulizia delle stalle”*.

All'area 2a *“appartengono i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili, non complessi, per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo ancorché necessitanti di un periodo di pratica”*; in particolare, al livello 2 *“appartengono i raccoglitori di olive, cernitrici e raccoglitori di frutta, vendemmiatori, camerieri”*.

Dunque i lavoratori inquadrati al II liv. area 2 operano in condizioni di autonomia esecutiva, utilizzano le proprie conoscenze professionali acquisite con l'esperienza, quand'anche dovessero necessitare di ulteriore pratica, svolgono compiti eterogenei, come il ricorrente stesso ha dichiarato in sede di ricorso amministrativo in relazione ai suoi OTD.

Invece, i lavoratori del III livello area 3 disimpegnano compiti sostanzialmente esecutivi, generici e semplici, che non richiedono alcun requisito di professionalità; viene inoltre specificato che i raccoglitori appartenenti a tale livello debbano essere alla prima esperienza nella specifica mansione.



Nel caso di specie è emerso chiaramente che i lavoratori impiegati presso l'azienda di Teano sono stati inquadrati a livelli più bassi rispetto a quelli spettanti in base alla preparazione professionale degli stessi e alle mansioni concretamente disimpegnate, considerando anche che la maggior parte degli stessi lavora alle dipendenze dell'opponente stagionalmente da svariati anni; il che esclude in radice che essi possano essere considerati quali "raccoglitori alla prima esperienza".

Gli spunti in ordine al corretto inquadramento, inoltre, non sono suffragati dalle reali modalità di estrinsecazione del lavoro, per come emerse dalla prova orale, la quale ha dato conforto alle risultanze ispettive.

Le circostanze dedotte nella memoria di costituzione dall'INPS non sono state smentite dalla ricostruzione in fatto emersa dall'istruttoria; si profila un quadro istruttorio alquanto scarno, contraddittorio, generico, poco verosimile e insufficiente a ritenere l'onere probatorio incombente al datore validamente assolto.

Del seguente tenore sono le dichiarazioni testimoniali (cfr. verbali d'udienza del 22.2.2016; del 7.11.2016; del 27.4.2017).

La prima teste sig.ra Marcella Orecchio - bracciante agricola impiegata alle dipendenze del ricorrente sui fondi di Teano dal 2007 - ha dichiarato di lavorare solo d'estate e di occuparsi esclusivamente dell'attività di zappatura; ha descritto che sui fondi in cui è occupata vi sono dei frutteti.

Ha dapprima riferito di non sapere se ci siano altri soggetti che si occupano della raccolta dei frutti, per poi precisare di pensare che vi siano lavoratori adibiti a tale attività, ma di non ricordarne i nomi.

Il secondo teste escusso, sig. Loreto Zecchino, ha parimenti dichiarato di lavorare per la ditta opponente dal 2006 circa e di zappare e raccogliere erbacce; salvo, poi, aggiungere di occuparsi a volte anche della raccolta dei frutti insieme al collega Giuseppe Orecchio, precisando che loro due sono gli unici dipendenti stabili. Ha anche dichiarato che c'erano altri lavoratori che saltuariamente davano loro una mano, ma di non ricordarne i nomi.

Il teste Giuseppe Orecchio, ascoltato ex art. 421 c.p.c., ha dichiarato di lavorare per il ricorrente da circa tre o quattro anni, in maniera non continuativa e di essere chiamato alla bisogna - dichiarazione che cozza con quanto emerso dalla deposizione poc'anzi riportata in ordine alla sua presenza stabile in azienda -. Tant'è che il suo nominativo non è nemmeno ricompreso nell'allegato A al verbale ispettivo tra quelli dei lavoratori per i cui inquadramenti è stato fatto l'accertamento.

Ha confermato di lavorare con Zecchino, eseguendo le stesse mansioni: pulire piante, tirare l'erba e raramente raccogliere la frutta; anch'egli non sa se ci sono altri dipendenti presso la ditta e non sa se viene fatta la lavorazione della frutta, tipo l'arrossamento delle mele.

Le due testi, invece, che ha citato l'INPS hanno ricostruito una situazione lavorativa per nulla sovrapponibile a quella sinora prospettata.

La sig.ra Cesaro Antonietta ha dichiarato di lavorare da più di 10 anni presso il deposito di Carinola e di occuparsi di sistemare la frutta in cassette, ma di non occuparsi della raccolta materiale e ha asserito che ci sono altri lavoratori che disimpegnano la stessa mansione, ma di non ricordarne i nomi.



Infine, la sig.ra Cenname Pasqualina ha dichiarato di essere incassettatrice assieme ad altri lavoratori, ricordando distintamente che uno di essi si chiamava "Marcella", intendendo riferirsi chiaramente alla prima teste escussa, Orecchio Marcella, che ha invece dichiarato di zappare in via esclusiva.

Ebbene, non v'è chi non veda l'insanabile contraddizione emergente dalle testimonianze raccolte, che si appalesano anche generiche, tanto più perché rese da lavoratori che dovrebbero essere pienamente edotti delle modalità di lavoro e delle attività dell'azienda per cui prestano servizio, oltre che incredibilmente vaghe, non circostanziate e tra loro non coerenti e compatibili.

A ciò aggiungasi che il pagamento delle differenze retributive eccepito in ricorso non è stato sufficientemente comprovato dalla documentazione in atti (cfr. alleg. n. 8): sono state offerte soltanto tre buste paga relative a tre lavoratori per la mensilità di giugno 2012, dalla lettura delle quali non è dato riscontrare né le causali dei pagamenti, né i criteri di calcolo degli importi, con la conseguenza che tale circostanza non può considerarsi validamente fatto nemmeno parzialmente estintivo della pretesa dell'INPS (peraltro, si ribadisce che la corresponsione delle differenze retributive non incide sulla pretesa dell'Istituto che richiede la maggiore contribuzione sulle retribuzioni).

Insomma, su di un così incerto quadro probatorio non può che ritenersi che l'onere probatorio non sia stato assolto dal datore, con conseguente rigetto della domanda avanzata con il giudizio recante n. R.G. 1730/2014.

Né coglie nel segno neppure l'eccepita prescrizione: l'opponente lamenta che siano stati calcolati nell'avviso di addebito anche le differenze contributive per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2007; ma tale circostanza è documentalmente smentita dalla specifica in dettaglio dell'avviso di addebito prodotto in giudizio dallo stesso ricorrente (cfr. alleg. 2), da cui emerge chiaramente che la contribuzione omessa è stata richiesta a far data dal luglio 2007, nel rispetto del termine prescrizione quinquennale, validamente interrotto dalla notifica del verbale ispettivo avvenuta in data 1.8.2012.

Infine, con riferimento alle doglianze concernenti vizi di forma-motivazione contenuti nell'avviso di addebito, va innanzitutto evidenziato che la richiesta di pagamento (oggetto di impugnazione) risulta specificare adeguatamente sia il periodo di riferimento, sia le prestazioni ritenute indebitamente erogate, sia le ragioni per le quali esse sono state ritenute dall'Inps non dovute, con esplicito riferimento al verbale ispettivo presupposto, sia, infine, l'importo (riportato nel bollettino di pagamento accluso alla comunicazione), sicché non si vede in che modo mancasse di chiarezza tale comunicazione. Pertanto, la censura afferente la mancanza di motivazione del provvedimento è indivisibile.

Parimenti non condivisibili sono i motivi dedotti da parte ricorrente, relativi alla presunta violazione dell'art. 3 legge 241 del 1990.

In disparte la considerazione generale che la giurisdizione ordinaria concerne il rapporto e non l'atto, come accade, invece, in quella amministrativa, va rammentato come, l'emissione di provvedimenti di recupero della omessa contribuzione per decadenza dalle agevolazioni costituisca una facoltà riconosciuta dall'ordinamento all'Istituto e che, in tal caso, è la parte tenuta a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto di fruire legittimamente degli sgravi.



Deve osservarsi – in consapevole accordo con la giurisprudenza più accorsata - che la presente controversia non ha ad oggetto l'impugnazione di un atto amministrativo, bensì l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo di versamento di contributi previdenziali, il quale viene in essere non per effetto di un provvedimento amministrativo in senso stretto, ma a seguito di un procedimento volto alla verifica del tutto vincolata della sussistenza dei requisiti che la legge direttamente prescrive per la costituzione del rapporto contributivo obbligatorio da cui scaturiscono reciproche posizioni debitorie e creditorie.

La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che le controversie aventi ad oggetto l'accertamento e la tutela di diritti soggettivi pur conseguenti a procedimenti amministrativi *non comportano l'impugnazione del provvedimento di mero accertamento* (cfr. Cass. 23.3.2000, n. 3473, in tema di contenzioso elettorale).

Pertanto, deve ritenersi che, in linea di massima, non rilevano le eventuali violazioni delle regole procedurali relative al procedimento amministrativo, come ad esempio quelle concernenti *l'obbligatoria indicazione del nominativo del responsabile del procedimento o la necessaria indicazione nell'atto del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, spettando, in sostanza, pur sempre al soggetto creditore allegare e provare in giudizio, a fronte della contestazione del preteso debitore che agisce per ottenere una pronuncia di accertamento negativo, la sussistenza di tutti i presupposti di legge per la costituzione del rapporto assicurativo* (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 17/07/2008, n. 19762). Circa la sostanziale irrilevanza di eventuali vizi del procedimento amministrativo in materia di controversie su diritti di natura previdenziale, la S.C. ha affermato che *“dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, rapporto che, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è completamente protetto dal giudice dei diritti soggettivi, il quale può non solo interamente sostituirsi all'attività della p.a. (non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) allorché da parte di questa vi sia stata inerzia, pregiudizievole per il diritto di credito del privato, nello svolgimento del relativo procedimento, ma anche in ogni caso prescindere dallo stesso procedimento nella decisione della controversia a lui devoluta”* (Cass. 24.2.2003, n. 2804). Del resto, la riprova della irrilevanza di eventuali vizi formali della nota dell'INPS è data dal fatto che, quand'anche tali vizi fossero riscontrati, gli stessi sarebbero del tutto influenti sull'esito del giudizio giacché la pronuncia da adottare non potrebbe consistere nel mero annullamento dell'avviso di addebito, ma dovrebbe sempre vertere sulla sussistenza o meno dell'obbligo contributivo, trattandosi di una vera e propria azione di accertamento negativo della debenza.

Venendo, ora, alla domanda azionata con il ricorso recante n. R.G. 3637/2014, unico motivo di censura da parte dell'opponente è consistito della lamentata omessa notifica del verbale ispettivo atto prodromico all'avviso di addebito opposto.

Orbene, è evidente che il ricorrente abbia inteso proporre un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per vizi formali dell'atto esecutivo riguardanti il titolo. Tuttavia, precluse in questa sede risultano tutte le doglianze formali circa il *quomodo*



executionis, da far rilevare nel più breve termine di 20 giorni secondo quanto prescritto dall'art. 617 c.p.c.: difatti, l'avviso di addebito impugnato è stato notificato a mezzo raccomandata in data 10.3.2014, mentre il giudizio è stato incardinato soltanto il 9.4.2014, con conseguente inammissibilità della domanda.

Per completezza d'indagine va posto in luce da un lato che l'INPS ha provato la notifica del verbale ispettivo presupposto (cfr. relata allegata al fascicolo di parte – recante data 1.8.2012). Dall'altro che l'opponente non ha sollevato alcuna doglianza nel merito della pretesa (che invece sarebbe stata tempestiva e potuta essere vagliata ex art. 24 d.lgs.46/1999); difatti alcuna istanza istruttoria sul punto è stata formulata in ricorso e le richieste in tal senso avanzate dalla difesa direttamente a verbale in sede di udienza sono palesemente tardive.

Tali i motivi della decisione in epigrafe, è ritenuta ultronea ogni considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti.

L'addebito della spese di lite segue il principio della causalità nella genesi della lite, ossia l'onere della spesa grava su chi ha provocato la necessità del processo, sia per un comportamento tenuto fuori dal processo, sia col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto; pertanto, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto 8 marzo 2018 n. 37, tenuto conto della natura e del valore della controversia - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - delle fasi del giudizio (*art.4 co V: "...Il compenso è liquidato per fasi.... Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia... b) per fase introduttiva del giudizio... c) per fase istruttoria... d) per fase decisionale..."*), del pregio dell'opera professionale prestata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

- 1) Rigetta il ricorso n. 1730/2014 R.G. e dichiara dovute le somme portate dall'avviso di addebito n. 328 2013 000 47269 38 000, previa revoca della sospensiva;
- 2) Dichiara inammissibile il ricorso n. 3637/2014 R.G.;
- 3) Condanna Luigi Giglio soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, se dovute, in base ai valori minimi del DM 55/2014.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 11.5.2020.

Si comunichi.

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa *Federica Ronsini*

